

Statuto dello S.N.A.TE.R

TITOLO I° COSTITUZIONE

[Art. 1 – Costituzione](#)

[Art. 2 – Finalità](#)

[Art. 3 – Autonomia e rapporti con altre Organizzazioni Sindacali](#)

TITOLO II° SOCI E QUOTE SOCIALI

[Art. 4 – Associati](#)

[Art. 5 – Quote sociali](#)

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE INTERNA E STRUTTURE SINDACALI

[Art. 6 – Regole di democrazia interna](#)

[Art. 7 – Strutture territoriali](#)

[Art. 8 – Congresso](#)

[Art. 9 – Organismi Nazionali](#)

[Art. 10 – Segreteria Generale](#)

[Art. 11 – Incompatibilità](#)

[Art. 12 – Organi di Stampa](#)

[Art. 13 – Organismi collaterali](#)

[Art. 14 – Spese di rappresentanza](#)

TITOLO IV° ORGANISMI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

[Art. 15 – Collegio dei Probiviri](#)

[Art. 16 – Collegio dei Sindaci](#)

[Art. 17 – Consulta](#)

[Art. 18 – Norma Compromissoria](#)

TITOLO V° RISORSE ECONOMICHE

[Art. 19 – Patrimonio](#)

[Art. 20 – Ripartizione Quote Sociali](#)

[Art. 21 – Esercizio Finanziario](#)

[Art. 22 – Scioglimento del Sindacato](#)

ALLEGATI

[Regolamento elettorale](#)

[Regolamento etico e di disciplina](#)

[Regolamento economico](#)

TITOLO I° COSTITUZIONE

Articolo 1 – COSTITUZIONE

E' costituito, con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni, di seguito denominato S.N.A.TE.R. organismo federativo dei lavoratori operanti nelle aziende dei seguenti settori:

radiotelevisivi pubblici e privati;
telecomunicazioni;
editrici di quotidiani e periodici;
spettacolo, fondazioni lirico-sinfoniche e ballo;
aziende da queste controllate, od operanti in regime di appalto nei settori sopra indicati;
pensionati delle aziende di tutti i suddetti settori.

1.1 Su richiesta di gruppi di lavoratori dipendenti di aziende di settori diversi da quelli prima richiamati, si potranno costituire ulteriori settori, che la Segreteria Generale organizzerà in attesa della ratifica congressuale.

1.2 L'associazione è regolata dal presente Statuto e dagli allegati di cui sono parte integrante (*Codice Etico-Disciplinare, Regolamento Economico, Regolamento Elettorale*); per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge.

Articolo 2 – FINALITA'

Lo S.N.A.TE.R. esercita nel modo più ampio il mandato a stipulare patti di lavoro, secondo le indicazioni provenienti dalla base; esercita le funzioni di tutela e propone l'ampliamento dei diritti dei lavoratori e dei pensionati anche nella loro qualità di cittadini e consumatori. Lo S.N.A.TE.R. mette al centro della propria attività l'attenzione ai bisogni ed allo sviluppo dell'uomo visto nella sua interezza di lavoratore e cittadino.

Lo S.N.A.TE.R. si propone di studiare le norme che regolano i rapporti che intercorrono fra i lavoratori ed il datore di lavoro ed il trattamento adeguato alla posizione funzionale e professionale che essi occupano nell'Azienda.

Questi scopi saranno perseguiti con ogni idoneo mezzo, anche promuovendo pubblicazioni, stampe e l'organizzazione di corsi di studio e formazione.

2.1 - Il Sindacato, per il raggiungimento delle sue finalità, è impegnato a praticare e diffondere il concetto di autonomia, mutualità e solidarietà attraverso la conoscenza e la libera circolazione dell'informazione, fornendo assistenza e consulenza legale ed amministrativa, sviluppando intese e collaborazioni, anche in forma di convenzioni, con Enti ed Organismi pubblici e privati o con società di servizi.

Articolo 3 – AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

Lo S.N.A.TE.R. è indipendente da tutti i partiti e correnti politiche.

Afferma la volontà di essere unito e solidale con tutti i lavoratori e pensionati e si propone di stabilire rapporti ed intese per il perseguimento di finalità comuni con altre Organizzazioni con le quali, in specifiche circostanze, si condividano metodi ed obiettivi.

Articolo 3bis – PRINCIPI

Lo SNATER ripudia ogni forma di pensiero riconducibile alla violenza, intolleranza o razzismo. L'adesione allo SNATER è pertanto incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi associazione o ideologia che propugni tali principi sotto qualsiasi forma.

TITOLO II° SOCI E QUOTE SOCIALI

Articolo 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dello S.N.A.TE.R. i lavoratori in attività, anche regolamentata da contratti atipici, od in pensione, delle Aziende operanti nei settori indicati all'art. 1 e che non siano iscritti ad altro Sindacato.

4.1 - La richiesta di associazione all'Organizzazione (*iscrizione*) avviene mediante compilazione di apposito modulo predisposto, che dovrà prevedere l'accettazione delle finalità e delle norme statutarie dello S.N.A.TE.R..

Essa è subordinata all'accettazione della struttura sindacale territoriale e comunque potrà essere respinta dalla Segreteria Generale e/o Nazionale. In ogni caso non potrà essere accettata la richiesta di iscrizione di un lavoratore precedentemente espulso dall'Organizzazione.

4.2 - Soci onorari e soci emeriti.

La Segreteria Generale può nominare

- Soci Onorari, ovvero coloro che, pur non rientrando in quanto stabilito ai punti precedenti, hanno dato con la loro opera fattiva collaborazione all'attività del sindacato.
- Soci Emeriti, ovvero coloro che hanno dimostrato impegno in cariche a tutela degli associati, lunga militanza ed esperienza.

I Soci Onorari ed i Soci Emeriti non hanno diritto al voto, né obbligo al pagamento della quota associativa e potranno essere utilizzate dalla Segreteria Generale per particolari incarichi a favore dell'Organizzazione.

Della nomina di Soci Onorari ed Emeriti dovrà essere data comunicazione alla Consulta dopo l'accettazione dei medesimi.

Articolo 5 – QUOTE SOCIALI

L'iscrizione sarà inoltrata dalla struttura sindacale alle Aziende od Enti per procedere alle trattenute sulla retribuzione o pensione; su decisione dell'associato, potrà essere prevista la contribuzione diretta mediante versamento in contanti o sul conto corrente del Sindacato.

5.1 - Il contributo sociale è di norma mensile e la sua misura massima è fissata dalla Segreteria Generale; le modalità di applicazione saranno stabilite di volta in volta dai Direttivi Nazionali di Settore. Diverse modalità di contribuzione possono essere previste dalla Segreteria Generale per chi versa direttamente al Sindacato la quota di iscrizione.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE INTERNA E STRUTTURE SINDACALI

Articolo 6 – REGOLE DI DEMOCRAZIA INTERNA

Tutte le cariche sociali sono elettive; tutti gli Associati sono elettori ed eleggibili, purché in regola con il pagamento delle quote associative da almeno tre mesi.

Il diritto al voto può essere esercitato dall'Associato se regolarmente iscritto, con le modalità previste dal [Regolamento Elettorale](#) allegato al presente Statuto.

6.1 – Tutte le deliberazioni previste dal presente Statuto devono essere prese con le regole e le maggioranze di voto previste dal Regolamento Elettorale, eccetto i casi espressamente di seguito menzionati.

6.2 - La ratifica e comunicazione delle cariche sociali a seguito di nuove elezioni sarà effettuata dagli organismi. Nel caso siano in corso procedimenti attivati da meno di 60 giorni presso il Collegio dei Probiviri, la ratifica e comunicazione sarà sospesa fino all'esito del procedimento.

6.3 - L'Associato che viene meno ai doveri derivanti dagli scopi e norme che costituiscono lo Statuto, verrà sottoposto al giudizio secondo quanto disposto dal Regolamento Etico - Disciplinare.

L'Associato che, ricoprendo cariche sindacali, non partecipa alle previste attività del Sindacato e/o non svolga adeguatamente i compiti cui è chiamato, può essere dichiarato decaduto dalla carica dall'organismo di appartenenza e sostituito dal primo dei non eletti o, a scalare secondo l'ordine delle preferenze.

Della sostituzione dovrà essere data opportuna informativa a tutti gli Associati interessati nonché alla **Segreteria Regionale di Settore** ([cfr art.7](#)) ed alla **Segreteria Nazionale di Settore** ([cfr art.8](#)).

6.4 - Ogni eletto mantiene la carica per tutto il suo mandato, anche se dovesse variare il suo stato per quiescenza, mobilità con aggancio alla pensione o Cigs; nei casi di specie, la re-iscrizione dovrà avvenire entro tre mesi. In caso di licenziamento impugnato, il dirigente sindacale eletto mantiene la carica sino al termine del giudizio.

6.5 – Qualora un organo sindacale decidesse di avvalersi della partecipazione alla sua attività sindacale di un associato può deciderne la cooptazione, che sarà efficace se ratificata dall'organismo di livello superiore o dalla Segreteria Generale. Il cooptato non avrà comunque diritto al voto.

Articolo 7 – STRUTTURE TERRITORIALI

Le rappresentanze sindacali territoriali costituite, oltre agli scopi e le finalità dell'Associazione, hanno il compito di informare gli Associati sulle attività e sulle deliberazioni degli Organismi Sindacali, informare tempestivamente gli stessi dell'attività svolta, partecipare alle elezioni di tutti gli organismi rappresentativi previsti, studiare i problemi locali delle categorie e di tutte quelle iniziative in linea con il presente Statuto e quanto stabilito dal Congresso.

Nell'intento di privilegiare il rapporto tra Associati e cariche sindacali all'interno delle varie aziende e per armonizzare le politiche sindacali deliberate dal **Congresso Generale** e dai **Direttivi di Settore**, si definisce l'organizzazione di seguito descritta.

7.1 - Gli Associati di ogni singola azienda componente lo S.N.A.TE.R., a livello territoriale, costituiscono il **Direttivo Regionale Aziendale**.

Qualora l'Organizzazione sia firmataria di CCNL o di un Protocollo di Relazioni Sindacali, gli associati possono costituire rappresentanze sindacali secondo le norme di legge o gli accordi. Il Direttivo Regionale Aziendale sarà composto da dirigenti sindacali eletti dagli Associati in ambito locale nelle proporzioni definite dalle rispettive Segreterie Nazionali con le modalità di cui all'art. 6 e 6.1, il cui compito è quello di indirizzare l'attività sindacale in accordo con quanto stabilito dal presente Statuto e dalle linee indicate dal Congresso e di gestire l'attività sindacale nell'ambito della propria azienda.

Tutti i componenti le RSU/RLS, Associati allo S.N.A.TE.R., faranno parte a tutti gli effetti dei Direttivi Regionali Aziendali, sommandosi numericamente a quanto stabilito dalle Segreterie Nazionali.

7.2 - I Componenti dei Direttivi Regionali Aziendali eleggono congiuntamente, con le modalità di cui [all'art.6 e 6.1](#), la **Segreteria Regionale di Settore** in numero dispari, considerando il numero degli Associati, la consistenza numerica dei Direttivi Regionali Aziendali, le realtà lavorative aziendali regionali e, attraverso idonei meccanismi elettorali, favorendo la più ampia rappresentanza delle Aziende del settore.

La Segreteria Regionale di Settore ha il compito di gestire, in accordo con i Direttivi Regionali Aziendali, i rapporti sindacali e le altre attività riguardanti gli interessi degli Associati in sede locale.

7.3 - La Segreteria Regionale di Settore elegge, tra i suoi componenti, il **Segretario Regionale**, che avrà il compito di coordinare l'attività della segreteria e di rappresentare il Sindacato nelle cause legali di carattere sindacale comunque promosse.

Ove il numero degli Associati e l'opportunità lo richieda, potranno essere assegnati nell'ambito della Segreteria Regionale di Settore incarichi specifici per le attività di **organizzazione** e di **amministrazione**, oltre ad altri incarichi da

definirsi anche in funzione delle delibere congressuali e/o su indicazione dei rispettivi Direttivi Nazionale di Settore.

Ove il numero ridotto degli Associati lo richieda, gli incarichi potranno essere cumulati.

7.4 - I permessi e le aspettative sindacali di cui alla Legge 300/70 possono essere concesse ai dirigenti sindacali di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto.

Articolo 8 - CONGRESSO

Le direttive di azione dello S.N.A.TE.R. sono determinate dal Congresso Generale dei Delegati, che si riunisce di regola ogni quattro anni ed ogni volta che lo richiedano i due terzi dei componenti del Direttivo Generale od il 50% + 1 degli Associati. Le decisioni del Congresso Generale sono impegnative per tutti gli Associati dello S.N.A.TE.R.

8.1 - La data di convocazione del **Congresso Generale** dovrà essere notificata, a cura della Segreteria Generale, ai Segretari Regionali almeno due mesi prima. Al Congresso generale partecipano, con parità di doveri, *componenti di diritto* e *componenti elettivi*. Nel caso in cui un membro di diritto, ad esclusione del Segretario Generale, voglia partecipare come delegato al Congresso generale perde il suo status di partecipare come membro di diritto.

8.2 - Sono **componenti di diritto** e sono rieleggibili:

- il Segretario Generale;
- i componenti la Segreteria Generale;
- i componenti di ciascuna Segreteria Nazionale di Settore;
- i componenti il Collegio dei Sindaci.

I componenti di diritto esprimono un solo voto.

8.3 - Sono **componenti elettivi** i **Delegati al Congresso Generale**, ovvero gli eletti dagli Associati delle articolazioni territoriali S.N.A.TE.R. nella percentuale di un delegato ogni 50, o frazione, degli Associati di appartenenza.

Ogni Delegato dispone al Congresso Generale di un numero di voti pari al numero degli Associati alla sezione S.N.A.TE.R. di appartenenza diviso per il numero dei componenti la propria delegazione di sezione.

8.4 - Il Congresso Generale decide delle modifiche al presente Statuto.

Le proposte di modifica dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro quindici giorni dalla data di convocazione del Congresso, e saranno sottoposte al vaglio della Consulta che ne valuta l'applicazione, verificando che quanto proposto non sia in contrasto con altri articoli statutari, e/o norme di legge.

Quanto deciso della Consulta sarà sottoposto all'approvazione dei Delegati al Congresso, i quali, dopo dibattito e con votazione palese, come previsto all'art. 6.1, esprimeranno la loro decisione.

Le modifiche allo Statuto, per essere approvate, dovranno ottenere l'adesione di un numero di voti equivalenti ai 2/3 degli Associati rappresentati al Congresso.

8.5 - Nel caso sopravvengano modifiche legislative o di natura pattizia che alterino in modo sostanziale il quadro normativo o gli assetti delle relazioni industriali, o mutamenti degli assetti contrattuali e/o societari in seno alle Aziende rappresentate, le modifiche allo Statuto strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità del Sindacato dovranno essere sottoposte al vaglio

della Consulta secondo le disposizioni del §4 e successivamente attuate dalla Segreteria Generale. Le stesse modifiche saranno sottoposte all'approvazione del successivo Congresso con le modalità di cui al precedente paragrafo.

8.6 – I Delegati al Congresso Generale delle società appartenenti ai settori, di cui all'art.1, eleggono congiuntamente:

- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Sindaci;
- La Consulta, per i componenti eletti.

Per l'elezione del Segretario Generale è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei delegati al congresso nei primi due scrutini; negli eventuali successivi scrutini è sufficiente la maggioranza della metà più uno dei delegati.

8.7 - I Delegati al Congresso definiscono, con l'approvazione di apposite mozioni di indirizzo, la linea di azione che dovrà seguire il Sindacato fino al Congresso successivo.

8.8 - L'istituto della **delega** può essere esercitato solo tra componenti dello stesso organismo. Allo scopo di accrescere la partecipazione sindacale, ciascun componente può ricevere una sola delega.

Articolo 9 – ORGANISMI NAZIONALI

Gli organismi nazionali del Sindacato hanno il compito di perseguire e realizzare, secondo gli indirizzi dato dal Congresso Generale, le finalità indicate all' [art.2](#).

9.1 - I Delegati al Congresso eleggono il **Direttivo Generale**, ovvero l'organo deliberante degli indirizzi di politica sindacale a livello generale, della revisione e/o integrazione dei regolamenti allegati al presente Statuto e della approvazione degli accordi secondo quanto all'[art. 3](#). Inoltre, nel rispetto delle delibere congressuali e della linea espressa dal Congresso, collabora alla definizione delle proposte provenienti dagli Associati e dalle rappresentanze di base.

L'elezione del Direttivo Generale avverrà sulla base della consistenza numerica degli Associati appartenenti ad ogni singola Azienda dei Settori, così come definiti dall'art.1. Ogni Azienda eleggerà un rappresentante ogni 100 Associati, o frazione, che disporrà di un numero di voti dato dal numero degli Associati del Settore di appartenenza diviso il numero degli eletti dell'Azienda.

Il Direttivo Generale si riunisce su richiesta della Segretaria Generale ed ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

Le revisioni e/o integrazioni dei Regolamenti allegati al presente Statuto debbono essere approvati con i 2/3 dei voti di tutti gli Associati rappresentati.

9.2 - Gli eletti al Direttivo Generale, raggruppati per Aziende omogenee per Settore, si costituiscono in **Direttivi di Settore** ed eleggono con le modalità di cui all'art. 6 e 6.1 e sulla base dei criteri specificatamente indicati nel presente Statuto i componenti della **Segreteria Nazionale di Settore**.

In caso di indisponibilità di un componente del Direttivo di Settore, questi viene sostituito:

- per Azienda rappresentata da più delegati, dal primo dei non eletti al Direttivo Generale;
- per Azienda con rappresentante unico, da un nuovo componente eletto dalla stessa.

I Direttivo di Settore ha il compito di controllare la corretta gestione dei contributi sindacali di spettanza e si riunisce, di norma, una volta l'anno.

9.3 – Il Direttivo di Settore elegge la **Segreteria Nazionale di Settore** quale organo esecutivo delle politiche sindacali di Settore, con il compito di:

- rappresentare il Sindacato nelle Aziende all'interno del settore di competenza;
- firmare e gestire i contratti nazionali di lavoro e gli accordi del Settore di competenza;
- curare e promuovere i rapporti, ove possibile, con le altre OO.SS., le Associazioni Professionali od altri organismi operanti nell'ambito del settore rappresentato, secondo quanto previsto dall'art.3;

- determinare la ripartizione sul territorio dei contributi sindacali di spettanza, di cui è responsabile di fronte al solo Direttivo di Settore e di cui fornisce rendiconto al Segretario Amministrativo Generale per gli adempimenti di sua competenza.
- convocare il Direttivo Nazionale di Settore, con votazione a maggioranza dei 2/3.

La Segreteria Nazionale di Settore delega un suo componente per firmare i contratti di lavoro o gli accordi delle Aziende rappresentate.

La Segreteria Nazionale di Settore dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, comunque non superiore a undici e tale da garantire la rappresentanza, in numero proporzionale agli Associati, di ogni Azienda del settore di cui all'art.1. La Segreteria Nazionale di Settore, a sua volta, dovrà eleggere al suo interno il **Segretario Nazionale**, il **Segretario Amministrativo** ed il **Segretario Organizzativo**.

In caso di indisponibilità di un componente questi viene sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza di questi, il Direttivo di Settore dovrà provvedere alla sua elezione.

Di norma, la Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale, che ne definisce l'OdG, o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 10 – SEGRETERIA GENERALE

La **Segreteria Generale** è l'organo esecutivo delle politiche generali del Sindacato e della gestione delle sue risorse patrimoniali ed economiche, nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, secondo le delibere del Congresso ed in conformità alle indicazioni del Direttivo Generale e dei Direttivi Nazionali di Settore.

Ne sono componenti di diritto il Segretario Generale ed i Segretari Nazionali di Settore.

La **Segreteria Generale** nomina, scegliendoli tra gli iscritti al Sindacato:

- il responsabile **Amministrativo Generale**, con il compito di amministrare le risorse economiche del Sindacato secondo le indicazioni della Segreteria Generale e redigerne il rendiconto annuale a preventivo e consuntivo.
- il responsabile **Organizzativo Generale**, con il compito di sovrintendere al buon funzionamento della Segreteria Generale, dei Direttivi Generali e del Congresso.

Tali cariche non hanno diritto di voto all'interno della Segreteria Generale.

La Segreteria Generale è convocata, di norma, dal Segretario Generale, che stabilisce l'OdG delle riunioni, o dal 50% più uno dei suoi componenti.

10.1 - Il Segretario Generale rappresenta il Sindacato nelle sedi istituzionali ed ha la rappresentanza legale per gli atti di carattere gestionale ed amministrativo verso le Istituzioni, gli Enti Locali e la Pubblica Amministrazione. Rappresenta il Sindacato nelle vertenze legali di carattere generale promosse dalla Segreteria Generale a tutela del Sindacato, delle sue prerogative e del suo patrimonio.

Il Segretario Generale presiede le riunioni di Segreteria Generale, che convoca e di cui stabilisce l'OdG. Su richiesta delle Segreterie Nazionali di Settore, partecipa alle loro riunioni, che può presiedere, ed alle trattative di settore.

I componenti della Segreteria Generale collaborano e lavorano in stretto contatto con il Segretario Generale, condividendone la responsabilità.

10.2 – Per motivi di impedimento o di assenza temporanea il Segretario Generale può delegare le sue funzioni ed i relativi poteri ad un componente la Segreteria Generale.

In caso di impedimento definitivo del Segretario Generale, la Segreteria Generale convocherà, entro sessanta giorni dalla manifestazione dell'impedimento, un Congresso straordinario con il compito esclusivo di procedere alla nomina di un nuovo Segretario Generale. Nel frattempo le funzioni, per l'ordinaria amministrazione, saranno assunte dal componente della Segreteria Generale più anziano di associazione.

Articolo 11- INCOMPATIBILITA'

Chiunque partecipi ad una deliberazione, di qualsiasi tipo e per qualsiasi argomento, ed abbia in essa un conflitto di interessi o sia parte in causa, deve astenersi dalla stessa deliberazione.

Allo scopo di garantire trasparenza all'operato delle strutture sindacali e per il loro miglior funzionamento, sono ammessi solo due mandati consecutivi nella stessa carica; inoltre si stabiliscono le seguenti incompatibilità per i componenti:

1. delle Segreterie Nazionali di Settore con le Segreterie Regionali di Settore;
2. degli organi di controllo e garanzia di cui al Titolo IV con qualsiasi altra carica di gestione a livello nazionale o territoriale.

Il Direttivo Nazionale di Settore può prevedere una deroga alla limitazione dei due mandati per le piccole realtà aziendali che ne facciano specifica e motivata richiesta. Inoltre, l'elezione in RSU o RSL non costituisce incompatibilità con nessuna carica sindacale.

Di norma, la regola di incompatibilità al punto 1. non si applica nelle realtà sindacali i cui rappresentanti risultano in numero inferiore alle cariche da ricoprire; in questo caso competente a decidere è la Segreteria Nazionale del Settore.

Articolo 12 - ORGANI DI STAMPA

Lo SNATER è titolare della testata “**SINTONIA**“ organo di stampa dell’Associazione.

La Segreteria Generale è l’editore del giornale, ne individua la Redazione, costituita sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture nazionali del Sindacato, e ne nomina il Direttore.

Articolo 13 – ORGANISMI COLLATERALI

Allo scopo di migliorare l’attività sindacale e le azioni di tutela degli Associati e dei lavoratori in generale, la Segreteria Generale e le Segreterie Nazionali di Settore, negli ambiti di loro competenza possono avvalersi, con specifico mandato, di gruppi di lavoro con compiti di consulenza sulle tematiche collegate all’attività sindacale. Gli Organismi collaterali sono coordinati dal Segretario Generale.

I componenti degli organismi collaterali saranno individuati tra gli Associati che abbiano dimostrato particolari attitudini o esperienze nelle materie richieste e potranno essere affiancati da esperti non iscritti al Sindacato.

Articolo 14 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.

Tutte le spese di funzionamento e rappresentanza per l’attività sindacale sono a carico del Sindacato. Le modalità dei rimborsi delle spese di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Amministrativo.

Il funzionamento degli Organi di Garanzia e Controllo è garantito dal Responsabile Organizzativo Generale. Le loro spese di funzionamento sono a carico della Segreteria Generale.

TITOLO IV° ATTIVITA' ED ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Articolo 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia del corretto comportamento tra gli Associati e tra Associati e l'Organizzazione.

Esercita il suo mandato secondo principi di equità verso l'Associato oggetto di un procedimento, di cui presume la correttezza di comportamento, e di garanzia verso gli interessi dell'Organizzazione ed agisce secondo le previsioni del Codice Etico - Disciplinare.

I componenti del Collegio dei Probiviri, in numero di cinque, vengono eletti al Congresso tra tutti gli associati che abbiano almeno cinque anni di iscrizione consecutiva.

Il Collegio dei Probiviri può chiedere al Segretario Generale di presiedere alle sue riunioni.

Articolo 16 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo dell'Organizzazione ed esercita il suo mandato secondo le previsioni del Regolamento Amministrativo.

I componenti del Collegio dei Sindaci, composto da tre effettivi e due supplenti, vengono eletti al Congresso tra tutti i soci che abbiano esperienza in materia amministrativo-contabile.

Articolo 17 – CONSULTA

La Consulta è l'organo di garanzia dell'Organizzazione per quanto concerne l'applicazione e la corretta interpretazione delle norme statutarie, dei Regolamenti annessi e del Codice Etico - Disciplinare. Le sue riunioni sono presiedute dal componente più anziano.

I componenti della Consulta sono:

- di diritto: gli ex Presidenti del Sindacato e gli ex Segretari Generali;
- elettivi: i cinque membri eletti dal Congresso tra tutti gli associati che abbiano almeno cinque anni di iscrizione consecutiva.

Articolo 18 - Norma compromissoria

Ogni associato si obbliga a dirimere le controversie interne attraverso gli organismi di Garanzia e Controllo del Sindacato.

18.1 Solo al termine di tutte le procedure interne l'associato può ricorrere autonomamente alle autorità competenti. L'eventuale ricorso ad autorità esterne sarà comunque segnalato al Collegio dei Probiviri che esprimerà un proprio parere.

18.2 L'associato che ricopre cariche sindacali e che ricorre ad autorità esterne per controversie su questioni interne in merito a qualunque aspetto della vita del sindacato senza essersi rivolto prima agli Organismi di controllo preposti, decade automaticamente dalle stesse.

TITOLO V° RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Sindacato è costituito dai suoi Associati e dai beni mobili ed immobili derivanti dalla gestione amministrativa del Sindacato.

La sede dell'Organizzazione, sita in Roma a in via Dardanelli 13 scala B, risulta acquisita dall'Organizzazione sindacale a quel tempo costituita dagli associati della RAI e della Telespazio con atto notarile n°1186 registrato il 15 giugno 1984 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma e con gli estremi catastali NCEU Partita 90332 Foglio 398 Mappale 39 sub.128 – piano 2° - zona 3[^] - cat. A/3 – classe 3[^] - vani 5,5 R.C. .£.3630.

Articolo 20 - RIPARTIZIONE QUOTE SOCIALI

Le entrate dell'Organizzazione saranno costituite:

- dalle quote associative degli iscritti;
- da eventuali contributi derivanti dalle attività sindacali svolte a favore di non iscritti;
- da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività redazionale, sociale o da atti di liberalità.

Queste devono essere destinate in via prioritaria alla attività sindacale, una volta garantito il funzionamento della Segreteria Generale, a cui spetta l'onere delle spese amministrative.

Le entrate sono ripartite ai Settori costituiti secondo le disposizioni della Segreteria Generale, ispirate a principi di proporzionalità al numero degli iscritti, autonomia, mutualità e solidarietà, secondo il principio per cui queste sono principalmente indirizzate a finanziare l'attività sindacale di base; tali disposizioni sono attuate dal Segretario Amministrativo Generale.

Nell'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si farà riferimento all'allegato Regolamento Economico.

Articolo 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 maggio di ogni anno.

Il Segretario Amministrativo di ogni Settore costituitosi a norma dell'art.1, predisporrà un rendiconto a consuntivo dell'anno solare precedente che verrà consegnato al Segretario Amministrativo Generale, che lo alleggerà al rendiconto della Segreteria Generale, di sua competenza.

Le norme del presente articolo sono attuate secondo le disposizioni dell'allegato Regolamento Economico.

Articolo 22 - SCIoglimento DEL SINDACATO

In caso di scioglimento del Sindacato il suo patrimonio verrà devoluto ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

ALLEGATO A: REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento Elettorale, attuando le regole di democrazia interna dettate dallo Statuto, è la normativa che consente alle Segreterie Regionali di Settore di predisporre quanto necessario per svolgere in modo uniforme i pre-congressi regionali aziendali, previsti in preparazione del Congresso Generale e che si dovranno svolgere in tutte le aziende rappresentate.

Il compito dei pre-congressi regionali aziendali, oltre ad eleggere i Delegati al Congresso Generale ([cfr art.8.3](#)), è quello di eleggere i componenti dei Direttivi Regionali, che a loro volta eleggeranno i componenti delle Segreterie Regionali di Settore sia nel numero che nei componenti ([cfr art.7](#)). Successivamente, i componenti delle Segreterie Regionali di Settore si riuniranno ed eleggeranno al loro interno le cariche di supporto.

Tutti gli Associati sono elettori ed eleggibili ed hanno diritto al voto se sono in regola con il pagamento delle quote sociali previste dallo Statuto da almeno tre mesi ([cfr art.6](#)). Il dato verrà rilevato, a cura della Segreteria Nazionale di Settore, dall'elenco degli iscritti fornito dall'Azienda o tramite visione delle relative buste paga. Tale elenco dovrà essere fornito alla Segreteria Regionale di Settore in tempi congrui.

Prima dell'inizio delle votazioni dovranno essere avvisati tutti gli iscritti con mezzi idonei, in modo da consentire a tutti di poter esercitare il diritto di voto. Le votazioni dovranno essere effettuate mediante voto diretto e segreto ([cfr art.6](#)) e non sono ammesse deleghe. Saranno effettuate utilizzando una lista recante i nominativi in ordine alfabetico.

Le votazioni avverranno attraverso due schede distinte, una per l'elezione dei Delegati al Congresso, una per l'elezione del Direttivo Regionale Aziendale. Al fine di garantire una rappresentanza alle minoranze, nella scheda elettorale gli elettori potranno votare, tramite un segno inequivocabile, non più di due terzi degli eleggibili.

Fatte salve le clausole di garanzia per le minoranze, per le votazioni è consentito l'utilizzo di procedure telematiche; in questo caso la Commissione Elettorale deciderà le procedure più adatte.

Al fine di garantire l'organizzazione ed il regolare svolgimento delle elezioni, la Segreteria Regionale di Settore provvederà alla nomina di una Commissione Elettorale e, al suo interno, del suo Presidente. La Commissione sarà formata da Associati al Sindacato in numero congruo.

La Commissione Elettorale individuerà un *seggio fisso* (sala sindacale o locale idoneo, che dovrà essere sigillato tra una tornata e l'altra) e/o uno o più *seggi volanti*, che si recheranno sui posti di lavoro per raccogliere le schede votate dagli iscritti. Al termine dello spoglio, la Commissione Elettorale redigerà apposito verbale delle operazioni, contenente tra l'altro tutti i nominativi con le relative preferenze ottenute e l'elenco degli eletti, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale per la proclamazione.

Laddove la consistenza numerica degli iscritti di una Azienda renda inutile o antieconomica l'organizzazione delle elezioni, la Segreteria Generale di Settore provvederà alla cooptazione del delegato, individuato tra gli Associati nella Regione.

ALLEGATO B: REGOLAMENTO ETICO E DI DISCIPLINA

CAPITOLO 1 – PRINCIPI

Art. 1 Obiettivo

Il presente Codice Etico – Disciplinare è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati sia come soci sia come attivisti, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione così come indicati nell'art. 2 dello Statuto.

Art. 2 Organi di garanzia

Sono organi di garanzia del Sindacato il Collegio dei Probiviri e la Consulta, le cui decisioni sono esecutive e vincolanti per tutti gli Associati.

Al Collegio dei Probiviri, nominato dal Congresso secondo le norme dello Statuto, è affidata la verifica dell'applicazione del presente Codice, censurando e sanzionando le inadempienze dei soci sottoposti al suo giudizio da un Organo statutario.

Alla Consulta, nominata dal Congresso secondo le norme dello Statuto, è affidata la corretta applicazione del presente Codice e delle norme dello Statuto, di cui fornisce interpretazione autentica.

CAPITOLO 2 – CODICE ETICO

Art. 3 Rapporti tra i soci

Ogni Associato deve perseguire le finalità e gli scopi propri del Sindacato così come definiti dall'articolo 2 dello Statuto, con particolare riguardo verso i principi di mutualità e solidarietà.

Ogni Associato deve mantenere con gli altri Associati rapporti di lealtà e collaborazione, e non deve usare verso di loro, in scritti od espressioni, toni che eccedono la normale dialettica o diritto di critica.

Art. 4 Rapporti del socio con l'Organizzazione

L'Associato considera lo SNATER come riferimento per il perseguimento degli scopi statuari ed avrà verso l'Organizzazione un comportamento basato su principi di dignità, integrità morale, obiettività e lealtà nei rapporti con gli altri Associati e con i soggetti a cui è rivolta l'attività sindacale.

L'Associato accetta ed osserva lo Statuto ed i Codici ad esso collegati, le deliberazioni degli organi statuari e si sente vincolato agli accordi stipulati dall'Organizzazione.

L'iscritto deve essere in regola con il pagamento delle quote previste per l'iscrizione all'Organizzazione.

Art. 5 Doveri dei soci che ricoprono Cariche sindacali ed Incarichi

L'Associato non può operare in nome dell'Organizzazione se questo non derivi da cariche elettive o da uno specifico mandato di un Organo dell'associazione.

Il socio che ricopre cariche sindacali od abbia accettato degli incarichi dall'Organizzazione è tenuto ad onorarli con serietà, diligenza, correttezza, perseguendo gli obiettivi dell'Organizzazione e si impegna:

1. Ad agire prescindendo dalle proprie convinzioni politiche, ideologiche o di appartenenza a qualsiasi titolo ad altre Organizzazioni.
2. Ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi Statutari esprimendo il proprio eventuale disaccordo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente definite, promuovendo la ricerca della unità di intenti e della coesione dell'Organizzazione.
3. A far uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico.
4. A comunicare tempestivamente alla Organizzazione qualunque situazione che lo possa porre in conflitto di interessi della stessa Organizzazione.

Art. 6 Benefici personali

L'operato del socio, per conto dello SNATER, è svolto a titolo volontario.

Il socio non può utilizzare la propria appartenenza allo SNATER per ottenere in modo improprio benefici personali.

CAPITOLO 3 – CODICE DI DISCIPLINA

Art. 7 Provvedimenti Disciplinari

Qualunque Associato o Organismo Nazionale o Territoriale, con segnalazione motivata e documentata, può denunciare al Collegio dei Probiviri comportamenti di altri Associati ritenuti in violazione dello Statuto, dei Codici ad esso collegati o degli interessi dell'Organizzazione. Fanno eccezione i componenti del Collegio dei Probiviri, che sono perseguibili disciplinarmente secondo quanto disposto dal successivo art.13.

Il Collegio dei Probiviri avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente l'Associato interessato.

Il Collegio dei Probiviri, sentiti gli interessati, decide in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:

1. **richiamo**, che consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.
2. **censura**, che consiste in una dichiarazione formale al socio della mancanza commessa e del biasimo che ne consegue.
3. **sospensione**, che consiste in un atto formale d'interruzione temporanea del rapporto associativo. La durata è stabilita dal Collegio dei Probiviri con un massimo di sei mesi.
4. **espulsione** (cfr §7.2).

La sanzione non può essere adottata se non si è sentito l'Associato a propria difesa in comparizione personale. Il socio che, sanzionato, incorra in un'altra sanzione nei quattro anni successivi sarà considerato recidivo e la sua sanzione sarà quella immediatamente superiore a quella già erogata.

Nel caso di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'Associato oggetto del provvedimento sarà automaticamente sospeso dall'Organizzazione. Terminato il procedimento, il Collegio dei Probiviri valuterà sulla riammissione dell'Associato.

Di ogni procedimento, il Collegio dei Probiviri predisporrà una relazione chiara, esaustiva e cronologicamente strutturata, insieme alle motivazioni delle decisioni prese. Una copia della relazione sarà trasmessa all'Associato oggetto del procedimento ed alla Segreteria Generale.

7.1 Il Collegio dei Probiviri è l'unico Organismo titolato a comminare sanzioni disciplinari. Nel caso di inadempienze che per la loro gravità possano presupporre l'espulsione dell'Associato, la Segreteria Nazionale competente per Settore potrà disporre la **sospensione cautelativa** dell'Associato, solo in presenza di un procedimento aperto verso il Collegio dei Probiviri ed in attesa del suo pronunciamento, che dovrà avvenire nei tempi più rapidi possibili.

7.2 - L'espulsione di un Associato è deliberata per inosservanze dello Statuto o dei Codici ad esso collegati che compromettano gravemente la dignità o il decoro dell'Organizzazione, ne impediscano in modo continuativo il perseguimento degli obiettivi o costituiscano grave nocimento dei suoi interessi o del suo patrimonio, come descritto all'[art.19](#)

Art. 8 Appellabilità delle decisioni

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili per le sanzioni ai punti 1. 2. e 3. all'art.7.

Il provvedimento di espulsione è appellabile presso la Consulta che, se lo ritiene necessario, rimanda gli atti al Collegio dei Probiviri per un supplemento di istruttoria. Nel caso di conferma dell'espulsione, questa è da considerarsi definitiva.

Su richiesta di un Organismo Nazionale o Territoriale, la Consulta può dichiarare nullo un procedimento aperto presso il Collegio dei Probiviri per irricevibilità, con deliberazione motivata e vincolante.

CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO ATTUATIVO

Art. 9 Consulta

La Consulta opera con compiti di vigilanza, interpretazione e corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento Elettorale e del presente Codice. Si deve riunire una volta l'anno per esaminare lo stato dell'Organizzazione ed emettere un proprio parere sulla sua conformità alle norme che la regolano.

Oggetto dei procedimenti della Consulta possono essere solo deliberazioni di Organi Statutari diversi dai Probiviri, ad eccezione di quanto previsto all'art.8 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 10 Deliberazioni della Consulta

Le deliberazioni della Consulta possono essere:

5. **Pareri**, di carattere non vincolante per l'organizzazione e presi in modo autonomo dalla stessa Consulta.
6. **Raccomandazioni**, di carattere non vincolante ma di cui gli organi dell'Associazione dovranno tenere conto nel loro operato.
7. **Delibere**, di carattere impegnativo e vincolante per tutta l'Associazione, a cui organi ed iscritti devono conformarsi.

La Consulta, sotto forma di *delibera*, può promulgare **norme integrative** allo Statuto per una migliore funzionalità dell'Organizzazione, sempre che l'oggetto della norma integrativa non sia già regolamentato e comunque agendo secondo il principio che *non è consentito ciò che non è previsto dalle norme interne*. Le delibere a carattere di *norma integrativa* hanno valenza sino al Congresso successivo che può accoglierle, emendarle o lasciare decadere.

Art. 11 Organizzazione

Il Collegio dei Probiviri e la Consulta sono autonomi ed indipendenti anche tra di loro. Nel caso di procedimenti collegati devono operare in un rapporto di sinergia e mutualità scambiandosi informazioni ed atti di rispettiva competenza.

Art. 12 Incompatibilità

Ai componenti degli Organi di garanzia, in presenza di incompatibilità di cui all'art.11 dello Statuto, viene prescritta l'auto-sospensione dalla carica fino al termine del procedimento.

Art. 13 Norma di garanzia

I membri del Collegio dei Probiviri sono perseguibili disciplinarmente davanti il Comitato Direttivo Generale, con procedimento istruito della Consulta e con procedura analoga a quanto disposto all'art.7 del presente regolamento.

ALLEGATO C: REGOLAMENTO ECONOMICO

Art. 1 – Finalità

Con il presente Regolamento Economico si dà attuazione agli artt. 20 e 21 dello Statuto; l'applicazione del presente Regolamento viene demandata al responsabile Amministrativo Generale ed in mancanza di questi al Segretario Generale per un periodo non superiore a 90 giorni, trascorsi i quali e perdurando l'indisponibilità del responsabile Amministrativo Generale, si procede alla sua sostituzione.

Art. 2 – Rendiconti

Il responsabile Amministrativo Generale presenterà alla Segreteria Generale, al termine dell'esercizio finanziario, il rendiconto consuntivo dello stato patrimoniale ed economico del Sindacato. Almeno 60 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario, i Responsabili Amministrativi di Settore, o in loro mancanza i Segretari Nazionali di Settore, consegneranno al Responsabile Amministrativo Generale i rendiconti di settore per essere allegati al rendiconto generale.

I sindaci, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4, debbono effettuare almeno un controllo annuale preliminare alla presentazione del rendiconto generale.

Art. 3 – Responsabilità

Il Segretario Generale ed il responsabile Amministrativo Generale rispondono in solido per la parte economica riguardante la Segreteria Generale.

I Segretari Nazionali, le Segreterie Nazionali ed i rispettivi responsabili Amministrativi di Settore rispondono in solido per la parte economica riguardante i loro Settori.

Il responsabile Amministrativo Generale ha il compito di ripartire le quote così come stabilito dalla Segreteria Generale e può richiedere in ogni momento un rendiconto preventivo di spesa ad ogni Segreteria Nazionale di Settore.

Art. 4 – Controlli e Verifiche

Il rendiconto generale e lo stato patrimoniale del Sindacato sono sottoposti al controllo del Collegio dei Sindaci, che lo esercita a discrezione. Esso terrà un libro dove saranno annotate le riunioni, le ispezioni e le lettere e farà riferimento al Responsabile Amministrativo Generale per la sua attività.

Qualora il Collegio dei Sindaci verificasse inadempienze e/o anomalie nella gestione economica o patrimoniale dovrà aprire, a maggioranza e con relazione motivata, immediato procedimento di fronte al Collegio dei Probiviri ed alla Consulta, ognuno per gli atti di loro competenza.

Il responsabile Amministrativo Generale è tenuto ad informare i Sindaci di tutte le inosservanze allo Statuto ed al Regolamento Economico.

Art. 5 – Ripartizione

La Segreteria Generale stabilirà l'ammontare delle quote necessarie al proprio funzionamento. La parte rimanente verrà assegnata alle Segreterie Nazionali di Settore con una ripartizione che terrà conto dei criteri all'art.20 dello Statuto. Queste ne riserveranno una parte per le attività delle sezioni locali, con una quota a bilancio comune a tutte le sedi periferiche.

Laddove una sezione locale, per importanza e grandezza, richieda la costituzione di una cassa locale, questa potrà essere autorizzata dalla Segreteria Nazionale del Settore di competenza solo dopo la nomina di un Responsabile Amministrativo Locale, responsabile della conduzione economica.

Art. 6 – Patrimonio

Sarà cura delle Segreterie Nazionali di Settore redigere un registro patrimoniale dei beni del Sindacato a loro assegnati.